

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

(nel seguito indicata come *EFS*)

e

CLUB ALPINO ITALIANO - GRUPPO REGIONALE SARDEGNA

(nel seguito indicati come *CAI Sardegna*)

per LA COLLABORAZIONE SULLA PIANIFICAZIONE,

ORGANIZZAZIONE E NUMERAZIONE

DELLA RETE ESCURSIONISTICA della Sardegna

(nel seguito indicata come *R.E.S.*)

NEI TERRITORI GESTITI

e

per LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CONGIUNTE TESE A

GARANTIRE LA QUALITÀ E LA DURATA DELLE

INFRASTRUTTURE DEI SENTIERI

INDICE DEGLI ARTICOLI

[ART. 1 - Obiettivi ed Oggetto dell'intesa](#)

[ART. 2 - Impegni dell'ENTE FORESTE](#)

[ART. 3 - Utilizzo strutture e foresterie per le attività comuni](#)

[ART. 4 - Impegni del CAI Sardegna](#)

[ART. 5 - Formazione e scambio della conoscenza](#)

[ART. 6- Seminario Annuale della Sentieristica regionale](#)

[ART. 7- Verifica e Durata della convenzione](#)

[ART.8 - Controversie ed altre norme finali](#)

L'anno 2015, il giorno VENTI del mese di OTTOBRE nella sede dell'Ente Foreste della Sardegna, via Deffenu n.7 in Nuoro

PREMESSO CHE

- Il quadro di riferimento normativo per EFS, anche ai fini del presente accordo, è quello che deriva dalle disposizioni della Legge Regionale. 24/99 (e s.m.i.), la L.R. 31/98 (e s.m.i) lo statuto, i regolamenti organizzativi e le delibere dell'EFS, nonché quanto definito dalla evoluzione del Disegno di Legge Regionale n. 218 (“Legge Forestale”) presentato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con D.G.R. del 28 aprile 2015, n. 19/25;
- ai sensi dell'art 3 della **Legge Regionale del 9 giugno 1999, n. 24 e s.m.i.** di istituzione dell'EFS compete allo stesso il compito di amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale, nonché quello di **rendere fruibili dalle popolazioni le aree forestali che ricadono nelle competenze di EFS**;
- le attività istituzionali dell'EFS includono e prevedono la valorizzazione delle aree gestite, ivi compresi interventi di: rilievo GPS dei percorsi escursionistici, rilievo fotografico georeferenziato, classificazione dei sentieri secondo standard nazionali, anche in ottemperanza dei compiti statutari;
- EFS partecipa in qualità di partner regionale, alla valorizzazione della Rete Ecologica Regionale attraverso l'integrazione ed il recupero delle Reti Sentieristiche e dei Percorsi di Mobilità Dolce;
- EFS intende fornire a tutti i soggetti interessati, i dati cartografici che derivano dall'attuazione dei propri progetti, nonché tutti gli ulteriori dati e informazioni di carattere ambientale ed escursionistico acquisiti sui tracciati dei sentieri/itinerari in progetto, attraverso i sistemi informativi della Regione Sardegna (in particolare attraverso il catasto regionale dei Sentieri del Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente);
- EFS intende pubblicare e rendere fruibili attraverso il web, le informazioni di interesse escursionistico sui tracciati dei sentieri/itinerari, attraverso il portale web regionale Sardegna Sentieri;
- la sostanziale omogeneità degli interessi perseguiti dalle parti consente di stabilire utili **forme di collaborazione sinergiche**, attuate attraverso la reciproca messa a disposizione di risorse

umane e strumentali, al comune fine di realizzare un complessivo miglioramento dell'azione ambientale e della valorizzazione della Rete Sentieristica, mirata alla sensibilizzazione e formazione dei cittadini, in particolare delle giovani generazioni, rispetto ai temi della tutela dell'ambiente e della pratica escursionistica;

- Il CAI è Ente di diritto pubblico non economico - ai sensi della **Legge 26 gennaio 1963, n. 91** – nella sua struttura centrale, che ha sede a Milano, ed opera in tutto il territorio nazionale - ai sensi della **Legge 24.12.1985, n. 776** - per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, a favore sia dei propri soci sia di altri, con le sue strutture territoriali, ossia: con i Raggruppamenti Regionali e le Sezioni, che sono soggetti di diritto privato, senza scopi di lucro;
- Al CAI è riconosciuto dall'art. 2 della Legge 24 dicembre 1985 n.776 il compito di provvedere:
 - per quanto concerne il comma b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri;
 - per quanto al comma d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività connesse alla frequentazione della montagna;
- Il CAI è presente ed operante nell'Isola con il suo Raggruppamento Regionale (CAI Sardegna) che è soggetto di diritto privato senza scopo di lucro;
- Al CAI sono affidate, anche attraverso varie altre legislazioni regionali, le funzioni di coordinamento e produzione di normative tecniche nonché la formazione degli operatori in materia di sentieristica e viabilità minore; tale organizzazione non è rinvenibile all'attualità in Sardegna, né la Regione Sarda dispone di un'organizzazione alternativa, anche per la mancanza di una normativa di riferimento;
- la Delibera commissariale n.145 del 20.10.2015 dà mandato al Direttore Generale di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo di intesa in rappresentanza dell'EFS

TRA

l'EFS, con sede in Cagliari in viale Merello 86 C.F. 02629780921, rappresentato dal Dott. Antonio Casula nato --- il --- che interviene nel presente atto in qualità di Direttore Generale delegato dal Legale Rappresentante,

E

Il CAI SARDEGNA C.F.92123350925 rappresentato da Giacomo Attardi --- il --- che interviene nel presente atto nella sua qualità di *Presidente pro-tempore del CAI Sardegna*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Obiettivi ed Oggetto dell'intesa

EFS e CAI Sardegna, nel reciproco rispetto dei distinti ruoli condividono gli obiettivi concernenti la **valorizzazione della Rete sentieristica, escursionistica e ciclo-escursionistica**, la **tutela degli ambienti montani e forestali**, le attività sportive e ricreative compatibili con il rispetto della Natura. EFS, consapevole della funzione formativa ed educativa svolta dalla pratica escursionistica, in particolare nei giovani, rileva l'importanza di offrire al CAI la possibilità di svolgere proprie attività all'interno del perimetro delle aree gestite.

Oggetto del presente Protocollo di Intesa, unitamente alle premesse che ne sono parte integrante, è instaurare una stretta collaborazione finalizzata alla migliore gestione della **Rete Escursionistica della Sardegna** (di seguito RES) onde meglio conseguire:

- una **pianificazione della viabilità escursionistica**, nei territori forestali di competenza EFS;
- l'organizzazione della **numerazione coerente e coordinata su base regionale**;
- il **presidio e la manutenzione** della RES nei territori forestali gestiti, ovvero nel territorio regionale nel quale l'Ente sarà autorizzato ad operare tramite delibera di Giunta Regionale, ovvero nel territorio di competenza di ogni ente locale ed ente territoriale convenzionato con l'EFS. Il CAI Sardegna attraverso le proprie Sezioni supporta e collabora a queste attività.

La RES contiene o conterrà in tutto o in parte sentieri escursionistici rilevati, o segnalati, o indicati anche dal CAI Sardegna all'EFS per successiva infrastrutturazione con risorse proprie o attraverso finanziamenti di varia provenienza (i.e. progetti od accordi di programma regionali, nazionali od europei) annuali e/o pluriennali.

Questi comuni propositi vengono attuati attraverso le seguenti attività:

- 1) Condivisione del **piano di interventi** annuali sul quale l'EFS intende lavorare per ripristino/recupero/numerazione di percorsi escursionistici;
- 2) Progressiva elaborazione di un "**Piano di sviluppo della Sentieristica e della viabilità minore**", nei perimetri gestiti e nelle aree limitrofe con la collaborazione di altri EE.LL., con indicazione dei percorsi escursionistici meritevoli di segnatura, che tenga conto delle valutazioni ambientali in merito all'apertura di un sentiero ed alla posa in opera dei segnavia, anche grazie all'apporto del CAI Sardegna e delle sue sezioni territorialmente competenti;
- 3) **Intervento di ripristino**, ove necessario, e di **segnatura** anche attraverso il coordinamento con gli interventi eseguiti da altri Enti ed Associazioni;

- 4) Creazione dei **tracciati in formato SHP e GPX**, se non esistenti, per l'inserimento nel "catasto sentieri" il cui contenuto verrà messo a disposizione del CAI Sardegna con aggiornamenti periodici ovvero condividendo l'accesso ai sistemi informatici;
- 5) Verifica periodica e **manutenzione dei percorsi**; aggiornamento, attraverso specifiche "schede" del catasto dei percorsi escursionistici, comprendente la classificazione delle difficoltà, i tempi di percorrenza e relativa numerazione, da realizzarsi attraverso la compartecipazione di risorse umane e competenze tecniche dell'EFS e del volontariato delle sezioni del CAI Sardegna, considerato che tale soggetto offre la capacità e la competenza che deriva dai fattori storici ed organizzativi e dal livello nazionale citati in premessa;
- 6) Realizzazione di una **cartografia escursionistica delle zone interessate**, riportante i percorsi individuati, mettendo a valore la collaborazione di cui alla presente intesa, nel comune interesse della valorizzazione del settore escursionistico in Sardegna.

ART. 2 - Impegni dell'ENTE FORESTE

Per quanto previsto all'art. 1 EFS è impegnato:

- a fornire adeguato **supporto tecnico-cartografico** sui progetti condivisi e di interesse per EFS;
- ad assicurare il **raccordo** ed il confronto con altri Enti Locali e con tutti i soggetti interessati;
- a garantire al CAI Sardegna l'**accesso gratuito ai dati e alla cartografia escursionistica prodotta dall'EFS** o comunque disponibile in quanto fornita con licenza d'uso o cessione da altri soggetti interessati (es: altri EE.LL.);
- ad **elaborare un PROGRAMMA ANNUALE DI INTERVENTI** che preveda la concreta realizzazione sul terreno della segnatura dei percorsi individuati, e che tenga nella massima considerazione le istanze e le indicazioni e le scelte proposte dal CAI Sardegna anche attraverso tavoli tecnici tra i propri Organi e le Sezioni ed i referenti regionali o dei complessi forestali dell'EFS, sia prevedendo apposite risorse interne e sia ricorrendo alla progettazione su fondi regionali, nazionali ed UE;
- a provvedere nei limiti delle risorse disponibili agli **interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria** dei sentieri, anche dietro segnalazione del CAI, nelle zone di competenza EFS (quelle attuali e quelle che saranno individuate a seguito degli iter citati in premessa relativamente alla istituzione dell'Agenzia Forestas);
- a considerare il CAI tra i referenti per la redazione della **cartografia escursionistica** nel contesto sopra definito e per le tematiche ad esso connesse, così come per l'attività prestata nell'ambito di progetti specifici e per le necessarie campagne di rilievo, anche ricorrendo ove necessario ad apposite convenzioni; l'erogazione di rimborsi spese o corrispettivi avverrà nel rispetto della normativa italiana ed europea.

ART. 3 - Utilizzo strutture e foresterie per le attività comuni

Per quanto previsto all'art.1 l'EFS si impegna ad assicurare, alle stesse condizioni concesse alle altre associazioni convenzionate, l'utilizzo di strutture e foresterie per le attività sociali del CAI, da prevedersi in conformità con i Regolamenti dell'EFS per le concessioni di tali strutture, periodicamente emendabile con atto sottoscritto dal D.G. EFS, da notificarsi al presidente del CAI Sardegna per le parti di attuazione del presente protocollo.

Inoltre l'EFS, al fine di consentire il contenimento della spesa, si impegna a garantire l'organizzazione logistica e la disponibilità, a titolo gratuito, di strutture e foresteria, quando possibile e fatte salve eventuali priorità istituzionali dei Servizi Territoriali dell'EFS, che potranno accogliere operatori e personale impegnato nelle attività comuni previste dal presente Protocollo di Intesa. Resta inteso che ogni socio CAI partecipante alle attività provvederà in proprio all'eventuale assicurazione contro gli infortuni, atteso che ogni Socio che partecipa per conto del Gruppo Regionale e/o delle Sezioni del CAI è coperto dalla c.d. Assicurazione CAI.

ART. 4 - Impegni del CAI Sardegna

Per quanto previsto all'art.1 il CAI Sardegna è impegnato:

1. ad operare quale referente per l'esecuzione dei programmi concordati; in tale quadro il CAI Sardegna assicura una uniforme metodologia di numerazione scelta dall'EFS a quella adottata dal CAI al fine di non snaturare la numerazione e l'organizzazione delle direttrici individuate per la RES esistente.
2. a tenere informato EFS sullo **stato complessivo della rete sentieristica**, qualora gli iscritti CAI o altri referenti locali rilevino problemi che richiedono intervento dell'EFS per manutenzioni ed ogni altro possibile intervento;
3. a proporre ed indicare all'EFS, anche nell'ambito di progetti specifici o campagne di rilievo, gli **interventi esecutivi relativi alla segnatura sul terreno** secondo le indicazioni e prescrizioni definite a livello nazionale dal CAI (segnaletica verticale: localizzazione dei segnavia, posa delle tabelle segnavia, tabelle località ecc.; avvertenze per l'esecuzione della segnaletica orizzontale di continuità ed a bandiera) con facoltà di provvedere a piccoli interventi di manutenzione ordinaria (spietramento, spalcatura, decespugliamento) anche ricorrendo a procedure ad evidenza pubblica che prevedano la corresponsione di rimborsi-spese per l'attività prestata in ambito di progetti specifici o campagne di rilievo;
4. a fornire all'EFS o ai terzi esecutori assistenza e **supporto tecnico in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri** (ripristino piano di calpestio, muretti a secco, deviazioni dell'acqua, dissuasori ecc...). Resta inteso che ogni socio CAI partecipante

alle attività provvederà in proprio all'eventuale assicurazione contro gli infortuni, atteso che ogni Socio che partecipa per conto del Gruppo Regionale e/o delle Sezioni del CAI è coperto dalla c.d. "Assicurazione CAI";

5. a fornire assistenza e supporto tecnico nella fase di redazione di eventuali elaborati cartografici che l'EFS od il CAI riterranno opportuno promuovere, condividendo la pianificazione delle aree montane e dunque la opportuna numerazione del sentiero;
6. a partecipare, anche in veste di "portatore di interesse" nel processo di "*pianificazione della Rete sentieristica e della viabilità minore*" affiancando l'EFS e gli altri partner istituzionali ad hoc individuati;
7. ad operare nella realizzazione del protocollo di intesa anche in accordo con altri Enti ed Associazioni, fermo restando il reciproco riconoscimento del ruolo e della competenza del CAI Sardegna e dell'EFS, assicurando un costante raccordo sui progetti sviluppati nel territorio sardo.

ART. 5 - Formazione e scambio della conoscenza

Le parti provvedono ad **organizzare almeno 4 incontri tecnici all'anno**, per favorire lo scambio di idee e di conoscenza attraverso attività di formazione in aula e sul campo, anche ricorrendo ad esperti esterni.

Il CAI Sardegna e l'EFS si impegnano a concordare i temi onde favorire, compatibilmente con le risorse disponibili, la realizzazione delle attività di formazione proposte, preferibilmente nei territori interessati da interventi o presso le sedi dei Complessi Forestali attrezzate.

ART. 6- Seminario Annuale della Sentieristica regionale

Le parti concordano sull'utilità, anche rispetto alle finalità del protocollo, di costituire un **gruppo di lavoro congiunto** per l'organizzazione di un annuale seminario di livello regionale o nazionale che tratti le seguenti tematiche:

- monitoraggio dello sviluppo e delle criticità della RES;
- analisi delle principali necessità e dello stato di avanzamento degli interventi di ripristino/infrastrutturazione/manutenzione della RES;
- aggiornamento sullo stato dell'arte delle piattaforme tecnologiche disponibili nella regione per la diffusione delle informazioni e della cartografia escursionistica;
- confronto con le iniziative delle altre realtà nazionali, anche attraverso sinergie e collaborazioni con altri Organi del CAI, che per esperienza, competenza e ruolo possano supportarle.

EFS si impegna a tal proposito a mettere a disposizione una propria struttura, sita in una delle 40 foreste demaniali, quale sede delle attività seminariali, anche al fine di promuovere il territorio gestito.

ART. 7- Verifica e Durata della convenzione

Le parti provvedono con cadenza annuale alla verifica dello stato di attuazione della presente convenzione.

La durata della presente convenzione è quinquennale, salvo modifiche e variazioni di cui al precedente articolo. In assenza di esplicita e formale disdetta di una delle parti firmatarie, il protocollo viene tacitamente rinnovato di tre anni in tre anni, salvo disdetta formale da inviare entro tre mesi dalla scadenza.

La forma di collaborazione definita dal presente accordo può essere rinnovata e novellata, anche in relazione allo sviluppo di progetti e programmi integrativi, su richiesta di una delle parti e previo accordo integrativo sottoscritto da entrambe.

ART.8 - Controversie ed altre norme finali

Per ogni controversia non risolvibile bonariamente, sarà competente unicamente il foro di CAGLIARI, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.

Al fine di disciplinare i termini e le forme di collaborazione per le attività proposte dal CAI Sardegna, per il coinvolgimento del CAI Sardegna nelle attività promosse da EFS e, in generale, per il raggiungimento dei fini sopra esposti si provvederà mediante atti dell'Ente previa consultazione informale dei referenti regionali del CAI.

Relativamente alle attività di cui agli artt. 2-3-5 e per il rilascio dell'eventuale **autorizzazione per lo svolgimento in foresta delle varie attività sociali del CAI** ove necessario l'iter è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta da parte del rappresentante Regionale o suo delegato, che dovrà contenere: riferimenti del responsabile presente per tutta la durata del soggiorno o dell'attività; la durata dell'attività ed il numero previsto di persone presenti; la tipologia di attività; l'autocertificazione di idonea copertura assicurativa.

Letto confermato e **sottoscritto a Nuoro**, presso la sede dell'Ente Foreste della Sardegna
il giorno 20 OTTOBRE 2015

Per l'EFS

il direttore generale dott. Antonio Casula

Per il CAI

il presidente pro-tempore Giacom Attardi